

biennio 2008/2009, il costo complessivo del lavoro: rispetto al 2007 la crescita è di soli 7,5 milioni di Euro, pari allo 0.8% in due anni.

Sempre secondo l'azienda, l'andamento crescente del costo medio è diretta conseguenza del mix qualitativo del personale incentivato, che ha visto crescere nel 2009 la percentuale di livelli apicali (in particolare dirigenti e giornalisti).

Gran parte delle **assunzioni** avvenute nei due esercizi in esame derivano dall'applicazione di accordi sindacali, stipulati nel corso del 2008 applicando la deroga prevista in materia dalla Legge 247 del 24 dicembre 2007 art. 1 comma 40.

Grazie a tali accordi, le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sono state regolamentate e diluite nel tempo secondo un piano che va dal 2008 al 2014.

L'entrata a regime di tali accordi ha, come si evidenzia nel prospetto seguente, drasticamente ridotto le reintegrazioni da causa rispetto agli esercizi precedenti (nel 2007 furono 88; 60 nel 2008; 27 nel 2009).

Reintegrazioni in servizio			
Anni di riferimento	2007	2008	2009
A) Assunzioni a tempo indeterminato	324	340	351
<i>di cui:</i>			
<i>b) stabilizzazioni precari</i>	134	152	274
<i>c) reintegrazioni obbligatorie</i>	88	60	27
<i>incidenza b/ A</i>	41,4%	44,7%	78,1%
<i>incidenza c/ A</i>	27,2%	17,6%	7,7%

Il fenomeno si è quindi ridotto in seguito all'applicazione delle recenti disposizioni di legge in materia di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precario, ma ciò non risolve il problema di fondo sopra evidenziato, atteso che la RAI, in considerazione della peculiarità delle sue funzioni, dovrà sempre far ricorso in misura consistente a forme di lavoro a tempo determinato.

Va infatti evidenziato che l'attività produttiva della Rai è caratterizzata dall'andamento ciclico della programmazione radiotelevisiva, con "punte" di lavoro durante il periodo ottobre-maggio ed in occasione di eventi di rilievo; da ciò deriva la necessità di mantenere comunque un certo livello di utilizzo di contratti a tempo determinato, ma assolutamente entro i limiti consentiti dalle normative e dagli accordi, al fine di evitare stabilizzazioni di personale non programmate.

7.3 Il contenzioso in materia di lavoro

Nel prospetto che segue sono riportati i dati del contenzioso derivante da rapporti di lavoro relativo al biennio 2008/2009 a confronto con il 2007.

CONTENZIOSO			
Anni di riferimento	2007	2008	2009
Numero dei giudizi pendenti all' 1/1	1.392	1.349	1.262
Giudizi definiti nell'anno tra quelli pendenti all' 1/1 (1)	(236)	(263)	(210)
Giudizi aperti nell'anno	193	150	212
Numero giudizi pendenti al 31/12	1.349	1.236	1.264
(1) di cui favorevoli alla RAI	68	98	62
(1) di cui sfavorevoli alla RAI	168	165	148
Numero dei reintegri obbligatori	88	60	27
N.Reintegri/N. Giudizi sfavorevoli	52,38%	36,36%	18,24%

Nel complesso il numero dei giudizi alla fine del 2008 continua a registrare un trend in flessione iniziato negli anni precedenti: nel 2009 vi è, comunque una, sia pur lieve, ripresa. I giudizi definiti nel 2009, dopo il netto aumento del 2008 come avvenuto negli esercizi precedenti, segnano una nuova flessione; in entrambi gli esercizi è stato maggiore il numero di quelli sfavorevoli alla RAI.

Dai dati del prospetto emerge che le "reintegrazioni" in servizio, rapportate ai giudizi sfavorevoli, sono in progressiva netta flessione, infatti scendono dal 52,38% del 2007 al 18,24% nel 2009; tale andamento è da collegare ai piani di stabilizzazione concordati con i sindacati in merito ai lavoratori a tempo determinato in base alle disposizioni della L. 247/2007; modeste variazioni, di segno diverso, registrano anche le vertenze chiuse con atti di transazione o in sede di conciliazione che sono state 114 nel 2007, 118 nel 2008 e 101 nel 2009 di cui la quasi totalità riguardanti la stabilizzazione del rapporto di lavoro.

In termini numerici, il contenzioso in materia di lavoro rappresenta mediamente oltre il 50% del contenzioso complessivo della società RAI.

Nel prospetto che segue sono riportati i dati sul costo del contenzioso posto a confronto con quello del personale, relativamente al periodo 2007/2008/2009.

Valori in migliaia di euro

Incidenza costo contenzioso/costo personale			
Anni di riferimento	2007	2008	2009
a) Costo del contenzioso da lavoro	9.960	11.274	7.878
b) Costo del personale	896.079	902.714	903.548
Incidenza (a/b)	1,1%	1,2%	0,9%

Il costo del contenzioso è imputato al fondo rischi, mediante specifici accantonamenti annuali: l'effettiva incidenza a conto economico è al netto di eventuali eccedenze del fondo, acquisite a conto economico in relazione alle cause chiuse nell'anno il cui rischio di soccombenza era stato tenuto presente al momento dell'avvio della controversia.

Gli accantonamenti sono, poi, riesaminati periodicamente in relazione alle prospettive di futura soccombenza della società con riferimento al complessivo numero dei giudizi in cui è parte, liberando o assorbendo altre risorse.

In pratica i costi di tale contenzioso, non evidenziati nel conto economico dell'esercizio di competenza in quanto coperti da apposito fondo-rischi alimentato mediante accantonamenti annuali stimati periodicamente in relazione alle prospettive di futura soccombenza della società nel complessivo numero dei giudizi in cui è parte, incidono sull'esercizio in cui vengono operati attraverso l'assorbimento di risorse, che, tra l'altro, secondo l'Azienda, sarebbero di natura *privatistica* in quanto derivanti dai proventi della pubblicità e non dal canone¹⁰.

In ogni caso, come già segnalato nella precedente relazione, appare evidente che limitarne l'ammontare, contribuirebbe a migliorare il risultato del conto economico, rendendo disponibili parte delle risorse accantonate.

7.4 Il costo del personale di RAI SpA

Nel prospetto che segue sono indicate le componenti del costo del lavoro subordinato del personale della società Rai.

¹⁰ E ciò in quanto, come attestato dai dati di bilancio, le risorse da canone sono di per sé insufficienti alla copertura di costi connessi all'assolvimento di compiti di servizio pubblico che trovano anch'essi copertura parziale con proventi di natura commerciale.

Valori in milioni di euro

COSTO DEL LAVORO					
Anni di riferimento	2007	2008	Δ% 2008/2007	2009	Δ% 2009/2008
Salari e stipendi	652,4	651,5	-0,1%	653,6	0,3%
Oneri sociali	169,0	176,0	4,1%	181,6	3,2%
Accantonamento TFR	48,2	46,5	-3,5%	44,2	-4,9%
Trattamenti di quiescenza e simili	14,2	14,6	2,8%	13,3	-8,9%
Altri	12,3	14,1	14,6%	10,9	-22,7%
Totale	896,1	902,7	0,74%	903,6	0,10%

I dati evidenziano una sostanziale stabilità del costo totale nel biennio in esame, con valori di incremento ben al di sotto dell'inflazione (+0,10 nel biennio a fronte di un +4,1 di inflazione).

Nel prospetto che segue è riportato il costo del personale della società Rai posto a confronto con il costo della produzione, relativamente agli anni esaminati.

Valori in migliaia di euro

Incidenza costo personale/costo produzione			
Anni di riferimento	2007	2008	2009
a) Costo personale	896.079	902.714	903.548
b) Costo Produz.ne	2.937.477	3.111.962	3.179.869
a/b	30,51%	29,01%	28,41%

Dai dati del prospetto emerge che il rapporto tra le due voci di cui sopra si è sensibilmente ridotto, passando dal 30,51% del 2007 al 28,41% del 2009.

L'esposizione che precede si basa sui dati di bilancio riportati nella voce "Costo del Personale" del conto economico. I costi così rilevati, peraltro, non esauriscono l'onere derivante dall'utilizzo del fattore lavoro. Infatti, per forme di utilizzazione di prestazioni lavorative sottratte all'inquadramento nella categoria del lavoro subordinato nonché per carichi attinenti, almeno indirettamente, alla gestione del personale dipendente, i costi relativi risultano allocati in bilancio anche sotto altre voci ("Costi per Servizi", quelli relativi a spese per "prestazioni di lavoro autonomo", per le diarie, i viaggi di servizio, per i trasferimenti e per il lavoro autonomo; "Accantonamenti" al fondo rischi per il contenzioso; "Oneri diversi di gestione"; "oneri straordinari" per le agevolazioni all'esodo volontario). Tali oneri costituiscono un peso aggiuntivo riferibile comunque al fattore lavoro.

Volendo estendere l'analisi anche ad altre voci consistenti di oneri connessi al fattore lavoro, ma allocati in altre voci di bilancio, vanno considerati anche i costi connessi alle trasferte, e gli accantonamenti per gli esodi agevolati, quelli per il contenzioso, nonché quelli per il fondo pensioni degli ex dipendenti.

Nel prospetto che segue, al costo per il personale riportato nell'apposito aggregato nel conto economico sono state aggiunte le voci sopra ricordate.

<i>Valori in milioni di euro</i>			
COSTO FATTORE LAVORO			
Anni di riferimento	2007	2008	2009
Costo del lavoro come da bilancio *	896,1	902,7	903,5
Diarie, viaggi e costi accessori personale	36,8	38,2	27,8
Accantonamenti per gli esodi agevolati	29,7	-	6,7
Acc.Fondi pensioni ex dipendenti	8,3	13,2	9,7
Totale costo del fattore lavoro	970,9	954,1	947,7
Costo della produzione	2.937,48	3.111,96	3.179,87
Incidenza del costo del lavoro sui costi della produzione	33,1%	30,7%	29,8%
<i>* di cui costi del contenzioso del personale</i>	9,9	11,3	7,8

Il rapporto tra il costo del fattore lavoro così esteso ed il costo della produzione, che nel 2007 si attestava al 33,1 %, risulta contenuto nel 2009 al 29,8 %, con riduzione quindi di quasi quattro punti percentuali.

7.5 Il costo del personale del Gruppo Rai

Nel prospetto che segue è riportato il costo del personale del Gruppo Rai posto a confronto con il costo della produzione, relativamente agli esercizi 2007/2009.

<i>Valori in milioni di euro</i>			
Incidenza costo personale/costo produzione del			
Anni di riferimento	2007	2008	2009
a) Costo personale	1.004,4	1.009,6	1.009,6
b) Costo Produz.ne	3.139,5	3.307,3	3.302,4
A/b	31,99%	30,53%	30,57%

Dall'analisi del prospetto emerge come il costo del lavoro sia risultato stabile nel biennio di riferimento, mentre si è ridotta l'incidenza dello stesso sul costo della produzione: la percentuale passa infatti dal 31,99 del 2007 al 30,57 del 2009.

In conclusione sia per le componenti del costo del personale del Gruppo che per la società Rai valgono identiche considerazioni: si può affermare che oltre un terzo del costo della società Rai e del Gruppo Rai, riguarda le retribuzioni e gli oneri connessi.

Va comunque segnalata l'esigenza di assumere tutte le iniziative che si riterranno più idonee per mantenere sotto stretto controllo l'andamento del costo di tale fattore della produzione, attesa la difficoltà di conseguire maggiori introiti dalle attuali fonti di entrata.

8. Contenzioso della società RAI

Nella tabella che segue sono riportati i dati del contenzioso relativo al periodo 2008/2009 ed al 2007 già noto. Il prospetto nella prima parte contiene i dati relativi a tutto il contenzioso, mentre nella seconda evidenzia quelli in materia di lavoro.

Valori in migliaia di euro

ANALISI CONTENZIOSO BIENNIO 2008/2009				
Anni di riferimento		2007	2008	2009
Contenzioso di Rai Spa	Numero dei giudizi pendenti all' 1.1			
	- per cause civili e amministrative	1.088	1.111	926
	- per cause di lavoro	1.392	1.349	1.262
	Totale giudizi pendenti all'1.1	2.480	2.460	2.188
	Giudizi definiti nell'anno tra quelli pendenti al 1.1 (1)	(326)	(568)	(282)
	Nuovi giudizi aperti nell'anno	306	270	341
	Numero dei giudizi pendenti al 31.12 per cause civili, amministrative e di lavoro	2.460	2.162	2.247
	(1) di cui favorevoli a RAI	111	368	112
	(1) di cui sfavorevoli a RAI	215	200	170
	Fondo controversie legali (*) Consistenza all'1.1	111.370	109.000	105.500
	Utilizzo del fondo	(17.636)	(18.197)	(16.523)
	Rilascio del fondo a conto economico (ricavi)	-	(2.631)	(5.306)
	Spesa imputata per accantonamento al fondo	15.266	17.328	14.208
	Apporto fusione Rai Click	-	-	121
	Consistenza del fondo al 31.12	109.000	105.500	98.000
Contenzioso del lavoro di Rai Spa	di cui derivanti da rapporti di lavoro:			
	Numero dei giudizi pendenti all'1.1 per cause di lavoro	1.392	1.349	1.262
	Giudizi definiti nell'anno tra quelli pendenti all'1.1 (1)	(236)	(263)	(210)
	Nuovi giudizi aperti nell'anno	193	150	212
	Numero dei giudizi pendenti al 31.12 per cause di lavoro	1.349	1.236	1.264
	(1) di cui favorevoli a RAI	68	98	62
	(1) di cui sfavorevoli a RAI	168	165	148
	Fondo controversie legali relativo a soccombenza in cause di lavoro - Consistenza all'1.1	31.870	31.000	30.500
	Utilizzo del fondo	(9.960)	(11.274)	(7.878)
	Rilascio del fondo a conto economico	-	-	-
	Spesa imputata per accantonamento al fondo	9.090	10.774	6.828
	Apporto da fusione	-	-	50
	Consistenza del fondo al 31.12	31.000	30.500	29.500
	Numero vertenze chiuse con atti di transazione o in sede di conciliazione	114	118	101

(*) Nel fondo sono rilevate le stime degli oneri derivanti da soccombenze in cause civili, amministrative e di lavoro instaurate verso l'azienda, nonché gli oneri per spese legali e giudiziarie.

Nel prospetto sono anche riportate: l'entità dell'apposito fondo rischi all'inizio di ciascun esercizio, l'importo utilizzato durante l'esercizio, l'importo delle integrazioni e la consistenza del fondo al termine dell'esercizio stesso. Al conto economico di ciascun esercizio viene imputata, come costo del contenzioso in generale, la quota accantonata, nell'ipotesi in cui fosse necessario, per integrare il fondo. Il costo effettivamente sostenuto durante l'esercizio (che corrisponde all'effettivo esborso finanziario) si deduce dall'importo del fondo utilizzato.

Dell'andamento del costo del contenzioso in materia di lavoro dipendente si è già trattato nel paragrafo relativo alle risorse umane.

Dai dati esposti nel prospetto emerge che per il biennio in esame, posto a confronto con il 2007, trova conferma, per il 2008, il trend decrescente, della consistenza numerica del contenzioso complessivo, scesa infatti da 306 vertenze del 2007 a 270 del 2008; nel 2009 si registra invece un'inversione di tendenza, sia pure contenuta, verso l'aumento con 341 nuovi casi.

Analogo andamento a quello dei nuovi giudizi complessivi si registra per le vertenze chiuse mediante transazione o, per i giudizi in materia di lavoro, in sede di conciliazione. In questa materia, come già accennato, le vertenze più ricorrenti sono quelle relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ricostruzione di carriera e rivendicazioni di qualifiche superiori rispetto a quelle svolte.

Secondo quanto precisato dall'Azienda, per le cause civili ed amministrative, le principali questioni di carattere generale, rinvenibili in più fattispecie, riguardano le controversie risarcitorie per diffamazione causate dalla messa in onda di programmi radiotelevisivi, riconducibili al palinsesto di Rete o di Testata. Numerose, altresì, sono le controversie con emittenti private che rivendicano frequenze o negano di interferire con le trasmissioni della RAI effettuate attraverso gli impianti di RAI WAY. Altri giudizi riguardano questioni attinenti alla tutela del diritto d'autore. In particolare, tali giudizi vertono sulla titolarità della facoltà di utilizzo dei programmi radiotelevisivi o dei loro componenti.

Da segnalare, altresì, le controversie insorte con SKY Italia a seguito della cessazione del rapporto contrattuale con RAI SAT, intervenuto nel luglio 2009 e la vertenza con il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Concorsi e Premio sull'applicabilità ai giochi televisivi della normativa di cui al DPR. 430/2001 concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

9. Il servizio pubblico radiotelevisivo ed il contratto di servizio

9.1 La definizione normativa del servizio pubblico radiotelevisivo

Come già evidenziato nel precedente referto il servizio pubblico generale radiotelevisivo è definito dallo stesso legislatore all'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge n. 112 del 2004, dove si afferma che è *“servizio pubblico generale radiotelevisivo il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento”*.

A tal fine, l'articolo 18, comma 3, della citata legge dispone che la misura del canone di abbonamento deve essere tale da consentire alla concessionaria di coprire i costi (anno per anno) che prevedibilmente verranno sostenuti *“per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo”*. Si tratta degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività previste dal precedente articolo 17, comma 2, che rappresentano il contenuto *minimo* del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, fino all'entrata in vigore della legge n. 112/2004, è stata disposta con provvedimento amministrativo. L'ultima concessione è stata approvata dal D.P.R. in data 24 marzo 1994.

Con la medesima legge n. 112/2004 è stata rilasciata alla RAI la concessione del servizio pubblico radiotelevisivo per la durata di anni 12, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa. La scadenza della concessione è stata poi fissata, come già ricordato, al 6 maggio 2016, dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

Alla società è affidato in esclusiva il servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi, con qualsiasi mezzo tecnico. Inoltre, previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni (ora dello sviluppo economico), la società può avvalersi, per attività inerenti all'espletamento dei servizi concessi, di società controllate.

La Legge n. 112/2004, all'art. 17, come già accennato, definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, precisando che tale servizio è svolto sulla base di un Contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni (ora dello sviluppo economico) e di Contratti di servizio regionali e, limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano, provinciali.

La RAI, quale concessionaria del servizio pubblico, è tenuta a corrispondere allo Stato il canone per la concessione del servizio stesso.

9.2 Il contenuto del contratto di servizio pubblico relativo al triennio 2007-2009 ed al triennio 2010-2012

Gli obblighi ed i limiti rientranti nell'ambito del servizio pubblico sono stati delineati, come accennato, prima nella convenzione stipulata tra l'allora Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI annessa alla concessione assentita nel 1994, e successivamente sono stati fissati dalla citata legge n. 112/2004.

I criteri e le modalità delle prestazioni sono invece definiti nel contratto di servizio pubblico, di durata triennale, da stipulare tra il Ministero vigilante e la RAI-Radiotelevisione S.p.A., dopo aver acquisito in merito il parere della competente Commissione parlamentare. In caso di ritardo nel rinnovo del contratto, i rapporti tra le parti continuano ad essere regolati secondo la disciplina contenuta nell'ultimo contratto.

Il contratto nazionale di servizio pubblico radiotelevisivo contiene una dettagliata descrizione degli impegni che la società concessionaria assume nei confronti dello Stato per la fornitura del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il contratto di servizio per il triennio 2007-2009 è stato approvato con il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 6 aprile 2007 ed è scaduto il 31 dicembre 2009.

Il contratto di servizio pubblico relativo al triennio 2010-2012 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 febbraio 2011 e - a seguito di richieste di modifiche da parte del MEF - è stato nuovamente approvato nella seduta del 24 marzo 2011. Ad oggi non risulta ancora sottoscritto dalla controparte ministeriale, per cui rimane ancora in vigore quello precedente.

Ciò impedisce, tra l'altro, l'operatività di alcune clausole di salvaguardia, presenti nel nuovo contratto, del rapporto di proporzionalità ed adeguatezza fra costi del servizio pubblico e ricavi da canone.

Nelle premesse del contratto relativo al triennio 2007-2009 non viene più richiamata la convenzione stipulata nel 1994, atteso che la concessione del servizio pubblico a favore della RAI è stata assentita per legge, come già ricordato, fino al 6 maggio 2016 ed i compiti che la concessionaria è tenuta svolgere a tal fine sono dettagliatamente indicati negli articoli 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo n. 177/2005.

In linea generale, va rilevato che, rispetto al precedente contratto, quello del triennio 2007-2009, essendo finalizzato a dare concreta attuazione alla nuova normativa, contiene una più vasta platea di compiti per la concessionaria del servizio pubblico, con conseguente aumento dei relativi costi. La copertura dei maggiori costi dovrebbe essere assicurata, secondo la vigente normativa, dall'aumento delle risorse finanziarie, costituite dalle entrate pubblicitarie e dal canone di abbonamento.

La società RAI svolge anche attività commerciali, che generano costi e ricavi non attinenti allo svolgimento del servizio pubblico; attività consentite da specifiche disposizioni di legge.

Per verificare in concreto che il finanziamento pubblico non sovvenzioni l'operatività di mercato, l'Unione europea ha imposto la tenuta di una contabilità separata di cui si riferirà in prosieguo. Tale previsione è stata recepita dal legislatore nazionale nell'articolo 18 della legge n. 112/2004, il cui contenuto è stato riportato nell'articolo 47 del decreto legislativo n. 177/2005.

Per quanto attiene alla individuazione dei proventi da imputare al servizio pubblico, va rilevato che l'articolo 10, comma 3, dello stesso contratto di servizio, nel quantificare la quota minima, pari al 15%, dei ricavi complessivi da destinare all'acquisto di prodotti cinematografici, inserisce in tale categoria sia il gettito derivante dagli abbonamenti destinati all'offerta radiotelevisiva *che "i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dalla vendita di beni e servizi"*.

Di conseguenza, viene confermato che i costi del servizio pubblico vanno coperti anche con entrate derivanti da fonti diverse da quella del canone di abbonamento, purché connesse alle attività finalizzate a tale scopo.

Per quanto riguarda le obbligazioni assunte dal Ministero contraente, va rilevato che con l'articolo 27 il Ministero stesso *"si impegna a supportare, con adeguate misure e nell'ambito delle risorse disponibili, gli investimenti della RAI finalizzati alla transizione al digitale"*. Si tratta di un impegno per un intervento ben delimitato, che non attiene alla gestione ordinaria del servizio pubblico. La copertura degli oneri derivanti dalla gestione di tale servizio va trovata, come emerge chiaramente dall'articolo 34 dello stesso documento, in sede di determinazione della misura del canone di abbonamento.

Si verifica che – e questa Corte lo ha precisato nel referto precedente – che dal contratto di servizio non è possibile dedurre né l'entità del costo complessivo dei servizi che la società concessionaria si è impegnata a svolgere nell'arco del triennio di riferimento, né l'entità dell'integrazione dell'entrata proveniente dal canone di

abbonamento ritenuta necessaria per garantire la completa copertura dei costi derivanti dal contratto stesso. In assenza di tali elementi, il contratto di servizio assume la valenza di un normale programma di attività concordato con il Ministero vigilante.

E' questa una limitazione che si è immediatamente manifestata e che conviene valutare attentamente, anche al fine di porre rimedio al consistente squilibrio che emerge dai conti annuali separati, riferiti al periodo sottoposto alla vigenza del Contratto di servizio 2007-2009, come si vedrà in seguito.

Si è, in effetti, verificato che, assumendo gli esiti gestionali della Rai in sostanziale equilibrio dei conti, ancorché in progressiva sofferenza negli anni in esame, la fissazione del canone è stata svincolata dal rapporto di proporzionalità che dovrebbe sussistere tra costi del servizio pubblico e risorse da canone, con effetti negativi sul richiesto pareggio dell'aggregato contabile.

La RAI ha potuto inizialmente circoscrivere la penalizzazione per il mancato adeguamento del canone unitario, secondo i criteri di legge, tramite la raccolta pubblicitaria. Dal momento in cui anche la risorsa commerciale (prevalentemente per la crisi che ha investito l'economia reale, ma anche per la maturità del mercato della televisione generalista) ha iniziato a mostrare segni sempre più marcati di debolezza, fino al vero e proprio crollo del 2009, tale compensazione, secondo quanto rappresentato dalla RAI, nonostante gli interventi di contenimento dei costi, è divenuta impossibile, con ulteriore incremento del deficit delle risorse pubbliche.

Tanto premesso, il contratto di servizio 2007-2009, in continuità con quelli precedenti, ha esteso ulteriormente gli obblighi affidati alla concessionaria, in particolare quelli riferiti alla transizione al digitale terrestre, ad alcuni specifici profili dell'offerta, nonché agli obblighi di investimento nell'audiovisivo italiano ed europeo.

Vale al riguardo notare che il margine di autonomia negoziale della Rai è comunque limitato, in quanto il contratto deve sostanzialmente uniformarsi alle Linee guida emanate, d'intesa con il Ministero, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e – successivamente – tener conto, ancorché non vincolante, del parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che di norma accentua gli impegni posti a carico della Concessionaria.

Può, in conclusione, sulla tematica ribadirsi che si continua a verificare che il contratto di servizio, che espone gli impegni assunti dalla società concessionaria, non riesce ad assicurare completamente, in linea generale, la corrispondenza tra gli oneri

per i servizi e le risorse disponibili, ivi comprese quelle da reperire con aumenti della misura del canone unitario di abbonamento.

10. Contabilità separata

10.1 La disciplina legislativa

Come già esposto nella precedente relazione, l'articolo 18, comma 1, della legge n. 112/2004, riprodotto nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2005, impone alla RAI, quale impresa concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di inserire nel bilancio d'esercizio una contabilità separata, il cui schema sia stato preventivamente approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). In tale documento, debbono essere esposti i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti per la fornitura del servizio pubblico radiotelevisivo, riferiti all'anno precedente.

Lo scopo principale della separazione della contabilità relativa alla gestione del servizio pubblico da quella generale dell'Azienda è quello di dimostrare alla Commissione europea che il contributo pubblico, derivante dal gettito del canone di abbonamento, non sia superiore alle risorse necessarie per coprire il costo del servizio stesso, onde evitare ipotesi di ingiustificati e non consentiti aiuti pubblici alla società concessionaria.

Altro importante scopo della contabilità separata è quello di fornire elementi obiettivi per definire l'importo del canone di abbonamento nonché quello di *"assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico"*.

La separazione contabile implica che la gestione della RAI venga suddivisa figurativamente in due distinte sezioni: la prima costituita dai costi e dai ricavi imputabili alla gestione del servizio pubblico (aggregato A), la seconda costituita dai costi e dai ricavi attinenti alla gestione per il mercato (aggregato B).

Il sistema contabile dovrebbe essere pertanto impostato, ove possibile, in modo tale da garantire l'effettiva separazione della maggior parte dei dati rappresentativi della gestione fin dall'inizio dell'esercizio, al fine di ridurre il più possibile il ricorso a procedure basate sull'applicazione di parametri, ancorché consentite dallo schema di contabilità approvato dall'AGCOM.

10.2 La forma e contenuto dello schema della contabilità separata

Lo schema in cui vanno esposti i dati della contabilità separata, secondo quanto previsto dalle citate disposizioni, è predisposto dalla RAI ed approvato dall'Autorità. I

criteri seguiti per la determinazione degli aggregati iscritti in tale schema debbono essere *“applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti i conti separati”*.

L'Autorità, con delibera n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005, ha approvato lo schema di contabilità separata predisposto dalla RAI in aderenza ai principi ed ai criteri fissati dalla stessa Autorità con la precedente delibera del 10 febbraio 2005 n. 102/05/CONS ed integrati dalla successiva delibera n. 541, in data 20-21 settembre 2006, della stessa Autorità.

Ai fini della separazione contabile, l'Autorità ha introdotto una distinzione tra la programmazione di servizio pubblico predeterminata dalla Legge e dai contratti di servizio e quella di carattere commerciale che - rimessa alla discrezionalità imprenditoriale della concessionaria - deve essere svolta rispettando, comunque, i vincoli stabiliti dalle disposizioni legislative e contrattuali e dagli atti di indirizzo della competente Commissione parlamentare.

Questa distinzione comporta che l'attività della RAI venga suddivisa, come accennato, figurativamente in due "aziende" separate, definite, rispettivamente, aggregato A ed aggregato B, che rispondono a logiche operative diverse: la prima improntata allo svolgimento del servizio pubblico, la seconda a criteri esclusivamente di mercato.

In particolare nell'aggregato A, secondo le indicazioni dell'AGCOM, sono comprese le Direzioni/Strutture che svolgono attività di servizio pubblico e nell'aggregato B sono iscritte quelle di carattere commerciale. A tale regola, di carattere generale, fanno eccezione quelle strutture di carattere editoriale la cui attività rientra in entrambi gli aggregati. La programmazione televisiva (sostanzialmente di utilità immediata) gestita dalle Reti può, infatti, alternativamente appartenere all'aggregato A o all'aggregato B, in funzione della tipologia e dei contenuti del programma.

E' stato previsto un terzo aggregato, denominato C, che comprende le Direzioni/Strutture di servizio, i cui costi - con un sistema di *"transfer charge"* - vengono trasferiti ai primi due aggregati.

Occorre aggiungere che le risultanze dello schema della contabilità separata devono essere raccordate, a livello di risultato operativo, con il risultato netto del bilancio civilistico della società concessionaria. In particolare, l'utile o la perdita dell'esercizio devono essere raccordati con il risultato della contabilità separata, sommando algebricamente a tale ultimo valore le partite finanziarie, straordinarie e fiscali, non comprese nella contabilità separata.

Alla Concessionaria del servizio pubblico, secondo la giurisprudenza comunitaria, oltre alla copertura dei costi specifici, deve essere garantito un margine di utile adeguato alla remunerazione del capitale investito (art. 1 comma 4, della citata delibera dell'Autorità), inserendo nella contabilità separata l'importo dei relativi costi figurativi.

La contabilità separata, come precisato, riguarda unicamente la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ma deve comunque prendere in considerazione i rapporti intercorrenti con le società partecipate, per come sono recepiti nel bilancio civilistico.

Si riportano qui di seguito, gli aggregati A e B della contabilità separata, per gli esercizi 2007 e 2008, e 2009 che espongono i valori che concorrono alla formazione dei risultati richiesti dalla legge (Art. 47, comma 1, TUR) e dalla deliberazione n. 102/05 dell'AGCOM (art. 1, c. 4). Per semplificare l'esposizione non viene riprodotto l'aggregato C.

Detti conti annuali separati hanno superato con esito positivo lo scrutinio della società di revisione scelta dalla stessa AGCom.

Valori in milioni di euro

Contenuto dello schema della contabilità separata esercizi 2007-2008						
	Contabilità separata esercizio 2007		Contabilità separata esercizio 2008		Contabilità separata esercizio 2009	
	Aggregato A	Aggregato B	Aggregato A	Aggregato B	Aggregato A	Aggregato B
Canone di abbonamento	1.588,0		1.619,2		1.645,4	
Pubblicità (1)		880,2		881,4		803,4
Altri ricavi	131,3	51,5	133,4	43,0	130,5	49,9
Costi diretti+costo del capitale+Costi transfer charge intercompany	(1.494,2)	(568,8)	(1.705,3)	(537,2)	(1.561,1)	(508,8)
Costi transfer charge interni	(640,7)	(249,1)	(595,8)	(238,2)	(652,2)	(226,6)
Primo margine di cui all'art. 47, c. 1, TUR	(415,7)	113,8	(548,4)	149,1	(437,4)	117,9
Pubblicità residua (1)	256,7		213,1		100,1	
Margine finale (art. 1, c. 4, Del. 102/05/Cons.)	(159,0)	113,8	(335,3)	149,1	(337,3)	117,9
(1) Distribuzione della pubblicità						
Pubblicità totale iscritta in bilancio		1.136,8		1.095,7		908,6
Pubblicità attribuita al servizio pubblico	528,0	(528,0)	553,30	(554,5)	454,9	(460,0)
Vincolo di affollamento	(271,3)	271,3	(340,3)	340,3	(354,8)	354,8
Pubblicità attribuita agli aggregati A e B	256,7	880,1	213,0	881,5	100,1	803,4

L'applicazione dello schema di contabilità separata al bilancio civilistico della Rai pone in evidenza la seguente situazione al 31 dicembre 2008:

1. **Aggregato A** – Le risorse da canone integralmente imputate al servizio pubblico specifico (inclusi i ricavi da convenzioni) non sono sufficienti a pareggiare i costi sostenuti dalla concessionaria per l'assolvimento dei compiti di servizio pubblico ad essa assegnati. Emerge infatti un disavanzo di 548,4